



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot. n.00007532 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione Consiliare
Permanente VIII, II, III

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera” Reg. Gen. n. 518

Ad iniziativa dei Consiglieri Mucciolo, Foglia, Nocera.
Depositata in data 7 aprile 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 19 APR. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Tide Ciro
7/4/14
[Signature]

Il Consigliere Segretario

Presidente del Consiglio Regionale Campania
On. Dott. Paolo Romano
Sede

Prot. 35/2014

Oggetto: trasmissione PdL

Allegati alla presente si trasmette la proposta di legge a firma dei consiglieri regionali Mucciolo, Foglia, Nocera avente ad oggetto: "riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera", nonché relazione tecnica ed economica.
Saluti.

Napoli, 4 aprile 2014

IL Responsabile della Segreteria

Antonio Borrelli

[Signature]

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0007532/A

Del: 07/04/2014 08:33:44
Da: CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 518

OK 04/14
V.D. Amel Rose



Consiglio Regionale della Campania

Il Consigliere Segretario

PdL: Distretti rurali; distretti agroalimentari; distretti di filiera.

RELAZIONE TECNICA

La proposta è composta da 10 articoli e disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n° 228/2001. Ne definisce la finalità (art. 1), stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali (art. 3), dei distretti agroalimentari di qualità (art. 4) e dei distretti di filiera (art. 5). La proposta di legge stabilisce chi riconosce i distretti rurali, agroalimentari di qualità, di filiera e chi può promuoverli e proporli (art. 6). Ne prevede la modalità di costituzione (art. 7); la proposta di piano con gli obiettivi e gli interventi per raggiungerli (art. 8) e il regolamento di attuazione della presente legge.

On. Gennaro Mucciolo

On. Pietro Foglia

On. Gennaro Nocera

ATTIVITA' LEG. VA.
REG. GEN. N. 518



Consiglio Regionale della Campania

Il Consigliere Segretario

PdL: Distretti rurali; distretti agroalimentari; distretti di filiera.

RELAZIONE ECONOMICA

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge si autorizza, per l'anno finanziario 2014, una spesa di € 100.000. Ai suddetti oneri si fa fronte con le risorse dell'UPB 2.89.243 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato *"Istituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera"*. Per il primo anno l'importo massimo di contributo finanziario concedibile per ogni distretto accreditato non potrà superare € 20.000. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA"

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n° 228, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere stesse e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definiscono:

- a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) distretti di filiera un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare, e cioè della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

- a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
- b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
- c) esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
- d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
- e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
- f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;
- g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativi tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese di altri settori.

Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:

- a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
- b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;

- c) costituzione di rapporti di tipo collaborativi tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
- d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche

Art. 5

(Requisiti per l'individuazione dei distretti di filiera)

I distretti di filiera, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) una significativa concentrazione di imprese soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti e/o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire dai Progetti Integrati di Filiera (PIF) già individuati dalla Regione Campania;
- b) un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari;
- c) presenza di centri di ricerca e/o di eccellenza tecnologica legati allo sviluppo dell'innovazione e all'ottimizzazione dei processi di filiera;
- d) presenza di istituzioni e autonomie locali che sostengono la realtà distrettuale, favorendo la realizzazione delle attività programmate nel distretto.

Art. 6

(Riconoscimento dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)

1. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto sono:

- a) le imprese operanti nel territorio regionale;
- b) le associazioni di categoria e sindacali, almeno di rilevanza regionale;
- c) soggetti pubblici.

Art. 7

(Costituzione del distretto)

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie associative previste dal codice civile, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 9 prevede i criteri per la costituzione dei Distretti, al fine di una gestione duale che tenga in debito conto la disciplina europea in materia di sviluppo rurale.

Art. 8

(Piano di distretto)

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

- a) una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive del distretto, nonché sulle risorse su cui si basa l'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5;
- b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo locale;
- c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela

ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra attività agricole e altre attività sociali, culturali e turistiche del territorio;

d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, una più efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti di qualità;

e) per le filiere il consolidamento delle Direttive regionali per quanto riguardano i Progetti Integrati di Filiera;

f) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso un approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche comunitarie ed in particolare di quelle rurali, agricole, agroalimentari e di filiera, ambientali, culturali e turistiche della Regione Campania.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9.

Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo.

6. Il piano è attuato mediante programmi annuali.

7. La struttura organizzativa regionale competente effettua azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

a) le modalità per il riconoscimento dei distretti a norma dell'articolo 6;

b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 3 e 5, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 8, comma 7;

d) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 9 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

